

**Lettera informativa n. 124/12 del 17.07.2012 – NG 9-2012****NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE****CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N° 10643 DEL 26-06-2012*****(Responsabilità civile - Risarcimento del danno)***

Laddove il danno è stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione all'art. 2051 c.c.. (Nella specie la S.C. ha ricordato che il caso della macchia d'olio sull'asfalto è assolutamente emblematico della seconda situazione riguardante i beni demaniali, nella quale è destinata a presentarsi più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicito le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode).

**CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 11066 DEL 2 LUGLIO 2012*****(Esecuzione forzata – opposizione all'esecuzione – genericità del precetto)***

Incorre nel vizio di ultrapetizione e conseguente violazione degli articoli 99 e 112 Cpc, il giudice dell'opposizione che dichiara d'ufficio la nullità del precetto per genericità del titolo esecutivo, ancorché l'opponente non abbia eccepito come motivo di opposizione l'inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo e non essendosi instaurato quindi sulla questione il contraddittorio tra le parti, con conseguente lesione del diritto di difesa.

**CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 25657 DEL 03-07-2012*****(Legittimo impedimento - Valutazione del giudice)***

Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 Cpp.

**CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 25700 DEL 03-07-2012*****(Patrocinio infedele – Documento alla parte processuale)***

La condotta che integra il reato di patrocinio infedele è quella che impedisce alla parte di ottenere i risultati attesi con l'esplicazione di un'attività professionale che risponda ai requisiti della correttezza e della lealtà e che sia affidabile, sì da garantire più in generale la tutela dell'interesse pubblico al buon funzionamento della giustizia: il documento recato agli interessi della parte, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, che dunque rappresenta l'evento del reato, non deve essere inteso soltanto come un vero e proprio danno patrimoniale, ma deve essere posto in relazione anche al mancato conseguimento di benefici di natura morale che la parte avrebbe tratto qualora il patrocinatore si fosse comportato lealmente.

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 3, SENTENZA N. 11294 DEL 05-07-2012*****(Notificazione presso il procuratore dell'appellato)***

L'indicazione del domicilio professionale o della sede dell'ufficio del procuratore, in quanto essenziale alla validità e all'astratta efficacia della richiesta di notifica, costituisce adempimento preliminare che non può non essere posto a carico del notificante, il quale peraltro è in grado di assolverlo agevolmente attraverso un semplice accesso all'albo professionale.- A tale onere corrisponde l'assunzione, da parte del notificante, del rischio dell'esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo.- Alla fase del perfezionamento della notifica per il destinatario attengono le sole ipotesi in cui la notifica presso il procuratore non abbia raggiunto il suo scopo per caso fortuito o forza maggiore, quale, ad esempio, la mancata o intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio all'ordine professionale, il ritardo della sua annotazione o la morte del procuratore.- In queste ipotesi, ai fini della riattivazione del procedimento di notificazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali, è necessaria la proposizione di un'istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notifica.- Siffatta istanza, per il rispetto dovuto alle dinamiche processuali, va depositata insieme all'atto contenente l'attestazione della mancata notifica, nel termine stabilito per la costituzione della parte, in caso di regolare instaurazione del contraddittorio.

**CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 26176 DEL 06-07-2012**

**(Violazione degli obblighi di assistenza familiare)**

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è punibile l'ex coniuge che versa alla moglie, legalmente separata, l'assegno di mantenimento solo saltuariamente e di minima entità, in quanto ciò non soddisfa l'obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza.

**CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 27282 DEL 10-07-2012**

**(Violenza sessuale - Minore degli anni sedici)**

Quanto al rapporto di affidamento per ragioni di istruzione di cui all'art. 609 quater, primo comma, n. 2), cod. pen., deve rilevarsi che tale rapporto sussiste anche quando si tratti di un affidamento temporaneo od occasionale. Correttamente, dunque, si è ritenuto che, nella specie, gli abusi sessuali siano stati commessi nell'ambito del rapporto di affidamento che si instaura tra insegnanti e alunni della medesima struttura scolastica; sicché è irrilevante che la minore, che frequentava la scuola, non fosse allieva diretta dell'imputato. Nella specie, l'imputato, era sicuramente, anche in assenza di un diretto rapporto di istruzione con la vittima, componente della struttura scolastica e, dunque, investito di compiti di vigilanza e custodia di tutti gli allievi che la frequentavano, essendo anche incaricato di svolgere sostituzioni nelle varie classi, che lo ponevano in diretto contatto con essi.

**CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 11700 DEL 11-07-2012**

**(Diritto alla parcella da parte del conferitario)**

Ha diritto al compenso l'avvocato che ha ricevuto formale procura anche se di fatto l'attività è stata svolta da un legale di altro foro. Per liberarsi il cliente dovrebbe dimostrare l'accordo fra i due professionisti nel quale il conferitario si obbliga a richiedere il compenso al proprio corrispondente.

**A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI**

*(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)*